

Principi contabili internazionali: le nuove determinazioni fiscali ed i rapporti con il T.U.I.R.

di [Cosimo Turrisi](#)

Pubblicato il 29 dicembre 2008

la nuova applicazione dei principi internazionali prevede che i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione di bilancio derogano espressamente le regole del testo unico, diventando rilevanti agli effetti fiscali...

La Legge Finanziaria 2008, tramite la modifica dell'art. 83 del T.U.I.R. che stabilisce il principio di derivazione dell'imponibile fiscale dal risultato di bilancio, **ha superato il concetto di neutralità**, in precedenza affermato, secondo il quale il reddito imponibile doveva essere determinato in maniera omogenea a prescindere dai principi contabili adottati.

La nuova applicazione dei principi internazionali prevede, infatti, che i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione di bilancio derogano espressamente le regole del Testo Unico, diventando rilevanti agli effetti fiscali. Il reddito imponibile, in tal modo, viene ad essere determinato in maniera molto diversa (anche tra imprese che svolgono la stessa attività) a seconda che si adottino i principi internazionali o le regole del Codice Civile.

Tali disposizioni, stabilite dalla Finanziaria **(1)** per il "periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007" (quindi dal 2008 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) prevedono l'emanazione di un decreto (in corso di approvazione), in grado di specificare le norme applicative della nuova disciplina. In tale contesto si inseriscono le recentissime **modifiche dei principi contabili conseguenti al crollo mondiale delle borse**, riguardanti la valutazione degli strumenti finanziari, recepite in ambito U.E. per l'esercizio in corso.

Principali aree tematiche

Fatti salvi, ovviamente, i comportamenti di precedenti periodi d'imposta, adottati sulla base della corretta applicazione delle norme contabili (clausola di salvaguardia), le novità nel mondo dei principi internazionali comportano una serie di conseguenze:

Competenza temporale - la disciplina del Testo unico delle imposte sui redditi nel caso delle prestazioni di risultato, stabilisce che il ricavo si determina e si imputa nel momento in cui il servizio è stato ultimato. I principi contabili internazionali, invece, **rilevano il corrispettivo pro-rata temporis** quando la prestazione è ancora in corso alla data di chiusura dell'esercizio. La competenza temporale del corrispettivo nei due casi, quindi, non coincide e crea effetti timing di anticipazione o differimento della componente di reddito, ma senza salti di imposta.

Riclassificazione degli strumenti finanziari - la **riformulazione dello las 39**, introdotta in ambito U.E. a seguito dei recenti eventi speculativi, prevede che le attività classificate in portafoglio al fair value, con variazione di valore nel conto economico, possano essere classificati in altra categoria di strumenti valutata secondo il principio del costo ammortizzato riferito convenzionalmente al 1° luglio 2008.

Le conseguenze fiscali che si determinano sono:

- a) il costo fiscale è diverso da quello civilistico;
- b) da uno strumento in cui le cui valutazioni (imputate a conto economico) sono rilevanti, si transita ad uno in cui non lo sono (l'ammontare delle svalutazioni imputabile a conto economico in ogni esercizio diviene, quindi, notevolmente inferiore e determina una riduzione delle componenti deducibili fiscalmente, recuperabile solo all'atto della vendita degli strumenti finanziari).

Riallineamento dei valori contabili - l'applicazione dei principi IAS/IFRS sia in sede di FTA (prima applicazione) che nei successivi esercizi fino al 2007, ha implicato un disallineamento tra valori contabili e fiscali. Le ultime modifiche normative in esame permettono di eliminare il cosiddetto "doppio binario" mediante una disciplina di carattere opzionale. Il Decreto Anticrisi (**2**) approvato dal Governo ed in fase di conversione dal Parlamento prevede a tal proposito un regime di riallineamento non gratuito, che opera in maniera differente a seconda della tipologia di poste da riallineare prevedendo:

- una tassazione separata con aliquota ordinaria, per affrancamento di divergenze di valori;
- un'imposizione sostitutiva ad aliquota fissa per affrancamento di singole fattispecie;
- un'imposizione sostitutiva ad aliquota progressiva per scaglioni crescenti di maggiori

valori, per affrancamento di differenze positive e negative.

IAS/IFRS interazioni con il T.U.I.R.

I provvedimenti normativi, interpretativi ed applicativi dei principi contabili internazionali, in corso di introduzione nel nostro ordinamento, mirano ad avvicinare il *risultato civilistico* al *reddito imponibile*, in ossequio a quanto stabilito dalla Commissione Ue, determinando, evidenti implicazioni fiscali. Appare, quindi, utile fare il punto su alcune delle principali tematiche contabili ias/ifrs sino ad oggi vigenti, in parallelo con la normativa fiscale.

Oneri pluriennali

Aspetti contabili e fiscali

Gli IAS prevedono che le spese qualificabili in bilancio quali oneri pluriennali, non possano più essere capitalizzate, ma debbano essere imputate direttamente al conto economico dell'esercizio di sostenimento. Il trattamento fiscale, invece, ai sensi dell'**art. 108 co. 3**, prevede che tali spese siano deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi

In sede di FTA (prima applicazione IAS) l'eliminazione dell'attivo patrimoniale dei predetti oneri, iscritti e non più capitalizzabili, non ha rilevato ai fini della determinazione del reddito fiscale (la riduzione del patrimonio netto effettuata tramite la riserva FTA al netto delle relative attività fiscali differite, portata a riduzione dell'utile o ad incremento della perdita d'esercizio risultante dal conto economico, è stata fiscalmente annullata tramite variazioni), né ai fini della determinazione del **valore fiscalmente riconosciuto**, che continua ad essere quello dei vecchi principi destinato ad "azzerarsi" secondo il periodo di ammortamento originario (in parallelo con l'utilizzo della relativa attività fiscale differita).

Strumenti finanziari

Aspetti contabili

Gli IAS classificano gli strumenti utilizzando come criterio di distinzione il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, secondo il quale la classificazione nelle predette categorie va effettuata sulla base del contenuto sostanziale dell'accordo contrattuale, anziché della sua forma giuridica. Si distinguono principalmente 3 macroclassi:

- Attività finanziarie;
- Passività finanziarie;
- Strumenti di patrimonio netto,

Il trattamento contabile di tali poste finanziarie non è condizionato, come in passato, dalla forma contrattuale (crediti, debiti, titoli di debito e di capitale e derivati) ma è connesso al portafoglio in cui gli stessi sono classificati, secondo una destinazione funzionale piuttosto che secondo natura o forma tecnica (salvo le poste di "designazione contabile", per le quali, indipendentemente dalla loro funzione economica, la c.d. Fair Value Option FVO consente la valutazione al fair value).

Aspetti fiscali

La normativa fiscale distingue, invece, (alla stessa maniera dei bilanci ante IAS/IFRS), immobilizzazioni finanziarie e non, titoli azionari e titoli obbligazionari. Il D.Lgs. 38/2005, art. 11 co. 2 stabilisce a fini fiscali le seguenti categorie:

Immobilizzazioni

- partecipazioni di controllo e di collegamento;
- attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS);

- attività finanziarie detenute fino a scadenza (HTM).

Non immobilizzazioni

- attività finanziarie detenute per la negoziazione (HFT);
- attività finanziarie misurate al Fair Value;
- finanziamenti e crediti (L&R).

Gli strumenti finanziari, comunque, seppur non classificati nell'immobilizzato, ma iscritti in bilancio (nella nota integrativa) come strumenti detenuti durevolmente, debbono comunque essere considerati fiscalmente immobilizzazioni finanziarie, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni dell'**art. 85 co.3 del TUIR**, in base al quale si considerano immobilizzazioni finanziarie quelle iscritte come tali in bilancio.

Un disallineamento tra valore contabile e fiscale, determina, in linea di massima, attività fiscali differite (valore contabile < fiscale) o passività fiscali differite (valore contabile > fiscale), che devono essere calcolate tenendo conto di eventuali requisiti PEX.

Derecognition - Continuing Involvement

Aspetti contabili

Gli IAS prevedono, in ossequio al principio della prevalenza della sostanza (economica) sulla forma (giuridica), che la **cancellazione di un'attività/passività finanziaria** (*derecognition*) non è subordinata al solo trasferimento del titolo di proprietà, dovendosi altresì verificare l'effettivo trasferimento all'acquirente dei rischi e dei benefici connessi con l'attività/passività finanziaria ceduta, nonché del controllo sulla medesima. Ove non si verificano le predette condizioni, l'impresa deve continuare a rilevare detta attività limitatamente al suo *continuing involvement*, vale a dire alla misura per cui il cedente continua ad essere esposto al

cambiamento di valore dell'attività/passività trasferita. Pertanto, a prescindere dalla rilevanza giuridica della cessione, l'attività/passività ceduta permane nel bilancio del soggetto cedente con tutti i conseguenti effetti economici e contabili.

Aspetti fiscali

Il principio di derivazione dal bilancio del reddito imponibile ex **art. 83 TUIR** comporta che la rappresentazione attribuita in bilancio alla situazione di *continuing involvement*, in mancanza di norme ostative, abbia rilevanza anche ai fini fiscali, anche se sotto un profilo giuridico si manifesta una cessione dell'attività/passività, dovendosi di conseguenza considerare non ceduta l'attività/passività per la parte interessata al *continuing involvement*. La fattispecie tipica può essere quella riguardante le operazioni di cartolarizzazione.

Crediti verso clientela e banche

Aspetti contabili

Tali crediti rientrano nella più ampia categoria degli strumenti finanziari e più in particolare sono classificabili tra i *LOANS & RECEIVABLES*. All'atto dell'iscrizione in bilancio il credito viene rilevato al *fair value*, cioè pari all'ammontare erogato comprensivo dei costi e ricavi di transazione (incluse le commissioni direttamente imputabili), successivamente il credito deve essere valutato in base al criterio del costo ammortizzato, utilizzando il metodo dell'interesse effettivo.

La cancellazione dal bilancio, invece, avviene solo se i diritti sui flussi finanziari generati dal credito sono estinti o se l'impresa abbia trasferito a terzi i predetti diritti e non mantenga alcun coinvolgimento nei rischi e benefici relativi ai flussi finanziari suddetti, ovvero, se pur mantenendo una parte dei rischi e benefici, l'impresa trasferisca il controllo del credito stesso (in ipotesi di conservazione del controllo, l'impresa deve mantenere la rilevazione del credito limitatamente alla misura della sua esposizione rispetto ai cambiamenti di valore del credito (*continuing involvement*)).

Aspetti fiscali

I crediti vs clientela (a differenza di quelli vs banche ordinarie) rilevano anche sotto il profilo fiscale per effetto del rinvio alle risultanze del bilancio operato dalla norma fiscale di riferimento, **art. 106 TUIR**, che riconosce entro limiti prefissati, le svalutazioni, al netto delle rivalutazioni. Si rileva che

ü le svalutazioni rivenienti dall'attualizzazione del valore dei crediti - imposta dall'applicazione dei principi IAS - trovano piena deduzione fiscale qualora ricomprese nei citati limiti prefissati;

ü il successivo rilascio a conto economico dell'attualizzazione di cui sopra rappresenta una rivalutazione del credito, da decurtare dalle svalutazioni deducibili.

Derivati e operazioni fuori bilancio

Aspetti contabili

La distinzione principale dei derivati è tra "derivati non di copertura" valutati al fair value e "derivati di copertura" (ad eccezione di quelli che coprono rischi di *cash flow*) valutati anch'essi al fair value ai sensi dello IAS 39 (che dispone una valutazione dello strumento finanziario coperto secondo regole dello strumento di copertura e non viceversa).

Aspetti fiscali

La norma fiscale considera "fuori bilancio" (**art. 112 TUIR**)

- i contratti di compravendita non ancora regolati di titoli e valute, sia a pronti che a termine;
- i contratti derivati con titolo sottostante;

- i contratti derivati su valute;

- i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi interesse, a indici o ad altre attività;

Il reddito imponibile è determinato dalle componenti positivi o negativi risultanti dalle operazioni della specie in corso alla chiusura dell'esercizio. I componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data di stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio.

Anche sotto il profilo fiscale occorre distinguere i **derivati non di copertura**, per i quali la normativa fiscale riconosce i componenti positivi e negativi derivanti dalla loro valutazione al fair value operata secondo i principi contabili internazionali (con i limiti evidenziati relativamente ai componenti negativi) ed i **derivati di copertura**, per i quali la disciplina fiscale ex art 112 co. 6 TUIR stabilisce che "salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali" si è in presenza di un derivato di copertura esclusivamente qualora lo stesso protegga dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato, il valore di attività o passività in bilancio o fuori bilancio.

I componenti positivi o negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo dei derivati di copertura sono soggetti alle medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi o negativi delle attività o passività coperte. Scopo di detto principio è quello di legare il trattamento fiscale dei componenti reddituali derivanti dalla valutazione o dal realizzo del contratto derivato a quello previsto per i componenti di segno inverso derivanti dalla valutazione o dal realizzo dell'attività/passività sottostante, al fine di pervenire ad un "risultato fiscale" pari o tendenzialmente pari a zero, coerentemente con quanto si verifica in sede di bilancio.

Soltanto nei casi di *cash flow hedge*, cioè di operazioni di copertura del rischio inerente ai flussi finanziari futuri, la rilevanza fiscale dei relativi componenti reddituali non al momento iniziale di imputazione a patrimonio (cioè alla "riserva da cash flow hedge") ma in anni futuri in base alla loro concorrenza al conto economico.

Il disallineamento fra il valore contabile e quello fiscale dei derivati obbliga, ovviamente, a stanziare le conseguenti attività (valore contabile > a quello fiscale) o passività (valore contabile < a quello fiscale) fiscali differite, che di norma sono di segno contrario rispetto alla fiscalità differita contabilizzata sullo strumento sottostante.

Avviamento

Aspetti contabili

Tale elemento reddituale secondo gli IAS deve essere assoggettato al c.d. *impairment test* (*test di valutazione*), non potendosi più effettuare un ammortamento sistematico. In sede di FTA il suo valore deve essere ripristinato stornando le quote di ammortamento stanziati in esercizi precedenti a quello di prima applicazione

Aspetti fiscali

Laddove l'*impairment test* comporti delle variazioni del valore iscritto in bilancio, fiscalmente l'avviamento, qualora deducibile, in quanto derivante da operazione realizzativa (cessione/conferimento o incorporazione non neutrale di società o ramo d'azienda), deve essere ammortizzato in 18 anni (**art. 103 co. 3 TUIR**). La deduzione fiscale è operata tramite variazioni extracontabili.

In sede di FTA l'eliminazione del suo valore dell'attivo patrimoniale, non rileva 1) né ai fini della determinazione del reddito, con la conseguenza che la riduzione del patrimonio netto effettuata tramite la riserva FTA (al netto delle relative attività fiscali differite) portata a riduzione dell'utile o ad incremento della perdita d'esercizio risultante dal conto economico, deve essere annullata tramite una variazione in aumento in sede di determinazione del reddito imponibile; 2) né ai fini della determinazione del valore fiscalmente riconosciuto, che continua ad essere quello ITAS, destinato a "azzerarsi" secondo il periodo di ammortamento previsto in parallelo con la riduzione della relativa attività fiscale differita.

A regime se il processo valutativo determina una perdita di valore dell'avviamento, occorre operare una variazione in aumento per l'importo della stessa e successivamente una in diminuzione, per l'intero ammontare della quota costante fiscalmente deducibile.

Locazione finanziaria

Aspetti contabili

Le previsioni IAS dispongono, per la rilevazione contabile delle operazioni di locazione finanziaria, il passaggio dal *metodo patrimoniale* a quello *finanziario*, ciò significa che l'**utilizzatore**, anziché rilevare a conto economico i canoni di locazione, vi imputa le quote di ammortamento del bene e gli interessi passivi.

Aspetti fiscali

È confermata la deducibilità dei canoni di locazione **art. 102 co. 7**, con la conseguenza che l'utilizzatore può dedurre extra contabilmente, anche la differenza fra i canoni di locazione medesimi, non imputati a conto economico in quanto tali, e la somma delle quote di ammortamento e degli interessi passivi.

Fondi per rischi ed oneri

Aspetti contabili

L'accantonamento ai fondi rischi e oneri deve essere *contabilmente rilevato solo se* l'impresa ha un'obbligazione attuale e certa, definibile come obbligazione in corso, quale risultato di un evento passato, se è molto probabile che per adempiere a detta obbligazione si renderà necessaria una fuoriuscita di risorse e se può essere effettuata una stima attendibile dell'importo derivante dall'adempimento dell'obbligazione.

non è più possibile procedere ad accantonamenti in carenza delle precisate condizioni, dovendosi altresì provvedere allo storno, in sede di FTA, di quelli effettuati in esercizi precedenti che non soddisfino le già citate condizioni.

Aspetti fiscali (**artt. 106 e 107 TUIR**)

L'eliminazione dal passivo patrimoniale, in sede di FTA, di fondi di accantonamento considerati fiscalmente dedotti non rileva ai fini della determinazione del reddito d'impresa ed è, quindi, confermata l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza extracontabile nell'ipotesi della mancato verificarsi degli oneri medesimi. Considerata la neutralità fiscale di detta operazione, occorre tenere

memoria dell'importo dedotto del fondo eliminato, importo che sarà man mano ridotto fino all'annullamento al manifestarsi degli oneri a fronte dei quali era stato costituito il fondo medesimo, comportando una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi, pari all'ammontare degli oneri imputati a conto economico ovvero della sopravvenienza extracontabile derivante dall'insussistenza degli oneri medesimi-

La cancellazione di un fondo formato con accantonamenti fiscalmente non dedotti, invece, comporta la non imponibilità della relativa sopravvenienza attiva. La non imponibilità della conseguente sopravvenienza, comporta una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi pari all'ammontare della sopravvenienza medesima. In entrambi i casi occorre annullare o stanziare le apposite attività fiscali differite.

Trattamento di fine rapporto

Aspetti contabili

Lo IAS 19 al fine di quantificare la *passività complessiva derivante dal TFR*, prevede l'utilizzo di tecniche attuariali, necessarie per stimare l'ammontare dei benefici maturati dai dipendenti fino all'esercizio in corso. In sede di transizione ai Principi Internazionali, tale stima si è potuta determinare applicando le disposizioni del Codice Civile, in casi particolari.

Aspetti fiscali

La normativa fiscale recependo quanto previsto in tema dal Codice Civile, dispone la deducibilità degli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti (**art. 105 TUIR**), nei limiti delle quote maturate nell'esercizio ed in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.

L'eventuale integrazione o decremento del TFR in bilancio, necessaria per adeguare gli importi derivanti dall'applicazione del calcolo attuariale, comporta variazioni in aumento o in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi, essendo fiscalmente irrilevante. Il disallineamento fra valore contabile e fiscale del TFR, ovviamente, determina la necessità di stanziare le conseguenti attività (valore contabile > a quello fiscale) o passività (valore contabile < a quello fiscale) fiscali differite.

dott. Cosimo Turrisi

29 Dicembre 2008

NOTE

(1) Legge 244 del 24 dicembre 2007

(2) D.L. 185/08

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l